



## **Comune di Piacenza Servizio Commercio**

### **REGOLAMENTO INERENTE:**

- **L' APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26.07.03 N° 14  
“DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**
- **LE ATTIVITA' DELLE DISCOTECHE ED ESERCIZI SIMILARI**
- **GLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI.**

**Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 del 26/02/07  
Esecutivo dal 07/04/2007**

## **INDICE**

### **CAPO I – Premessa**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni

### **CAPO II - Trasparenza, snellezza dell'azione amministrativa. Partecipazione al procedimento**

- Art. 3 - Unità organizzativa titolare del procedimento
- Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 5 - Comunicazione di sospensione del procedimento
- Art. 6 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

### **CAPO III - Norme di gestione del procedimento**

- Art. 7 - Tipologia dei procedimenti
- Art. 8 - Termini di formazione del silenzio-assenso
- Art. 9 - Termine di conclusione del procedimento
- Art. 10 - Condizioni per l'esercizio dell'attività
- Art. 11 - Domande di apertura, trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- Art. 12 - Denunce di inizio attività
- Art. 13 - Comunicazione di ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione
- Art. 14 - Attività di somministrazione in forma stagionale
- Art. 15 - Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche
- Art. 16 - Somministrazione al domicilio del consumatore
- Art. 17 - Subingresso
- Art. 18 - Sorvegliabilità
- Art. 19 - Aree di somministrazione esterne

### **CAPO IV - Disposizioni e indirizzi in materia di orari**

- Art. 20 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 21 - Turni di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 22 - Orari dell'attività di somministrazione nei circoli privati

### **CAPO V - Disposizioni relative alle attività delle discoteche ed esercizi similari**

- Art. 23 - Documentazione di impatto acustico
- Art. 24 - Orari delle discoteche ed esercizi similari
- Art. 25 - Incentivazione delocalizzazione discoteche

### **CAPO VI - Norme finali e disposizioni transitorie**

- Art. 26 - Adeguamento alle disposizioni relative agli orari
- Art. 27 - Adeguamento alle disposizioni relative agli spazi esterni
- Art. 28 - Disposizioni e indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini e per contrastare fenomeni di degrado urbano
- Art. 29 - Revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse
- Art. 30 - Ordinanze Sindacali
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Controlli
- Art. 33 - Norma finale
- Art. 34 - Entrata in vigore

## **CAPO I**

### **Premessa**

#### Art. 1

##### Finalità

1. Le presenti disposizioni sono adottate in applicazione degli articoli 4, 8, 12, 15, 16 e 17 della legge regionale 26.07.03 n° 14 e costituiscono le norme sul procedimento concernente le domande o comunicazioni relative all'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento e riduzione di superficie ed al subingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le presenti norme fissano disposizioni e indirizzi in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dell'attività delle discoteche ed esercizi similari, e della somministrazione nei circoli privati .

3. Tali disposizioni tendono ad assicurare, quali valori fondamentali, elevati livelli di qualità della vita ai cittadini, garantendo ordine, sicurezza e quiete pubblica, tutelando nel contempo i legittimi interessi degli operatori del settore meritevoli di tutela, anche premiando comportamenti virtuosi degli stessi.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

d) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;

e) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, e successive modifiche ed integrazioni;

f) per esercizi similari alla discoteca devono intendersi sale da ballo, night club, sale di audizione, locali di arte varia, ecc. , autorizzati ai sensi dell'art. 68 TULPS

2. Ai fini della presente normativa, per superficie di somministrazione si intende l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e quella dei locali frequentabili dai clienti e collegati direttamente all'esercizio di somministrazione, nonché le aree esterne, occupate anche temporaneamente o stagionalmente con tavoli e sedie.

Non costituisce superficie di somministrazione quella dei locali destinati a cucina, laboratorio di preparazione dei cibi, servizi igienici, depositi, magazzini e simili.

**CAPO II**  
**Trasparenza, snellezza dell'azione amministrativa.**  
**Partecipazione al procedimento**

Art. 3

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, titolare del procedimento è il Servizio Commercio, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dalla protocollazione della domanda o della denuncia di inizio attività, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempreché la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.
2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 3, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
3. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'oggetto del procedimento promosso;
  - b) il Servizio responsabile del procedimento;
  - c) la persona responsabile del procedimento;
  - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
  - e) il Servizio presso il quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.
4. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo pretorio del comune, per un periodo di quindici giorni.

Art.5

Comunicazione di sospensione del procedimento

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro 10 giorni dalla protocollazione della medesima, a dare notizia della sospensione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:

a) per le domande, l'invio al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;

b) per le denunce di inizio attività, l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica di apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, avvia il procedimento di cessazione dell'attività

3. Con la comunicazione di sospensione del procedimento, si interrompe la decorrenza del termine di formazione del silenzio-assenso se previsto, nonché del termine per la conclusione del procedimento.

## Art.6

### Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione o diniego di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 4, comma 3, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento;

b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'ufficio competente ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

c) chiedere di essere ascoltati dal responsabile del Servizio competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine, non superiore a 15 giorni, stabilito dall'ufficio competente a seconda dell'urgenza, decorrenti dal ricevimento dell'apposita comunicazione.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

## CAPO III

### Norme di gestione del procedimento

## Art. 7

### Tipologia dei procedimenti

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:

a) l'apertura di nuovi esercizi, anche in forma stagionale, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;

b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a);

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, secondo gli indirizzi contenuti della

Delibera di Giunta Regionale n° 863 del 13.06.05, sono assoggettati a denuncia di inizio attività, con l'avvio immediato della medesima:

- a) l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a).
  - b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni, comprese le attività non aperte al pubblico definite dal Comune al successivo comma 3
  - c) il subingresso in attività già esistenti
3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003, sono incluse fra le attività per le quali non si applicano i criteri di programmazione di cui allo stesso articolo, comma 2,
- a) le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa
  - b) la somministrazione agli alloggiati in strutture ricettive di cui alla legge 135/01, effettuata da soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione per la struttura ricettiva

#### Art. 8

##### Termini di formazione del silenzio-assenso

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

- a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
- b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni;

2. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione, verificata la mancanza di un requisito di legge, di adottare provvedimenti di autotutela.

#### Art. 9

##### Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito in sessanta giorni.

Il termine decorre dalla data di protocollazione da parte del Protocollo del Comune dell'istanza completa e corredata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dalle presenti disposizioni. Nel caso di domanda incompleta e successivamente integrata, il termine di 60 giorni ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione della stessa.

2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, la cessazione dell'attività, è stabilito in sessanta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività

#### Art. 10

##### Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della legge è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione, ad esclusione delle condizioni di sorvegliabilità di cui al D.M. 564 del 1992, che vengono accertate prima del rilascio dell'autorizzazione, ove possibile.
2. Per le attività di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del presente regolamento il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività .

#### Art. 11

##### Domande di apertura, trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 7, comma 1, sono rilasciate dal Dirigente del Servizio Commercio secondo il procedimento disciplinato dalle presenti norme e nel rispetto dei criteri fissati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 26.07.03 n° 14.
2. Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni di cui sopra sono presentate al Comune utilizzando, ove possibile, l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Commercio.
3. La domanda deve essere compilata dal richiedente secondo le indicazioni contenute nella legge regionale 14/03 e nelle presenti norme
4. Nella domanda l'interessato deve comunque dichiarare:
  - a) il possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all'art. 6 della legge regionale n°14/03 e agli articoli 11 e 92 del TULPS
  - b) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, in caso di società
  - c) la superficie di somministrazione
  - d) l'indicazione di eventuali locali non aperti al pubblico posti all'interno dell'esercizio
  - e) che l'attività dell'esercizio tiene conto delle disposizioni della legge n. 13 del 9/01/1989 e sue modificazioni e integrazioni, o che la legge stessa non risulta applicabile alla fattispecie in oggetto
5. All'istanza di cui al comma precedente dovranno essere necessariamente allegati:
  - a) planimetria dei locali in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato
  - b) eventuale copia attestato di partecipazione a corso abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione
  - c) autocertificazione dell'eventuale delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003, nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2 del DPR 252/98, in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 della Legge Regionale 14/03
  - d) copia documento di identità dei soggetti che hanno compilato l'autocertificazione
  - e) informativa privacy predisposta dal Comune
6. Qualora dagli accertamenti eseguiti dall'ufficio risulti la mancanza di un requisito cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione, si procede all'adozione del provvedimento di diniego, previa comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 10.bis della legge 241/90.

#### Art. 12

##### Denunce di inizio attività



1. La denuncia di inizio attività di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, viene presentata al Protocollo del Comune, utilizzando, ove possibile, la modulistica predisposta dal Servizio Commercio.
2. Nella denuncia di inizio attività l'interessato deve dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, e in particolare:
  - di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 L.R. 14/03 , artt. 11 e 92 TULPS
  - la sussistenza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 14/03
  - gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, in caso di società
  - l'indicazione di eventuali locali non aperti al pubblico posti all'interno dell'esercizio
  - la superficie di somministrazione
  - che l'attività dell'esercizio tiene conto delle disposizioni della legge n. 13 del 9/01/1989 e sue modificazioni e integrazioni, o che la legge stessa non risulta applicabile alla fattispecie in oggetto
3. Alla denuncia di cui al comma precedente dovranno comunque essere allegati:
  - planimetria dei locali in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato
  - eventuale copia attestato di partecipazione a corso abilitante all'esercizio dell'attività di somministrazione
  - eventuale autocertificazione del delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003, nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2 del DPR 252/98, in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 Legge Regionale 14/03
  - copia documento d'identità dei soggetti che hanno compilato l'autocertificazione
  - informativa privacy predisposta dal Comune
4. Ai sensi della lettera g del comma 5, art. 4 della legge regionale 26.07.03 n° 14, l'autorizzazione per la somministrazione negli alberghi, anche a persone non alloggiate, è esclusa dall'applicazione dei criteri di programmazione di cui al comma 2 dello stesso articolo
5. Copia della denuncia di inizio attività, munita del timbro di ricevimento da parte del protocollo del comune, deve essere esposta nell'esercizio ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

### Art. 13

#### Comunicazione di ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione

1. La denuncia di ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione deve essere presentata al protocollo del Comune utilizzando, ove possibile, la modulistica predisposta dal Servizio Commercio, unitamente a planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, dalla quale risulti l'ampliamento o la riduzione effettuati.
2. Nella comunicazione l'interessato deve almeno dichiarare:
  - la misura dell'ampliamento o della riduzione di superficie di somministrazione
  - in caso di ampliamento, di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria relativa alla superficie ampliata.
  - che i locali sono conformi ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92
  - copia documento d'identità del richiedente
  - Informativa privacy predisposta dal Comune
  - che l'attività dell'esercizio tiene conto delle disposizioni della legge n. 13 del 9/01/1989 e sue modificazioni e integrazioni, o che la legge stessa non risulta applicabile alla fattispecie in oggetto
3. Copia della denuncia di inizio attività, munita del timbro di ricevimento da parte del protocollo del comune, deve essere esposta nell'esercizio ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.



## Art. 14

### Attività di somministrazione in forma stagionale

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di attività stagionali

## Art. 15

### Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 14/03, è vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno e nei casi di attività di somministrazione esercitata in forma temporanea ai sensi dell'art. 10 della legge 14/03.

2. L'attività di somministrazione di bevande alcoliche può essere interdetta dal Sindaco anche in altri casi specifici, diversi da quelli indicati al precedente comma 1, per comprovate esigenze di interesse pubblico.

## Art. 16

### Somministrazione al domicilio del consumatore

1. Per somministrazione al domicilio del consumatore si intende l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai famigliari e alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore, oltre alla sua privata dimora, s'intende il locale in cui il consumatore stesso si trovi per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di convegni, congressi, cerimonie.

2. Nella denuncia di inizio dell'attività di somministrazione al domicilio del consumatore, l'interessato, oltre a dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/03 (allegando copia dell'eventuale attestato professionale o titolo di studio, nonché copia dei documenti d'identità dei dichiaranti e informativa privacy) dovrà indicare il luogo di preparazione dei pasti che somministra o dichiarare di acquistare i pasti presso ditte autorizzate.

## Art. 17

### Subingresso

1. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/03 il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/90, e comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale 14/03, 11 e 92 del TULPS

2. Nella comunicazione di subingresso, l'interessato dovrà dichiarare, tra l'altro:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 L.R. 14/03 e artt. 11 e 92 TULPS
- in caso di società, gli estremi di iscrizione al Registro Imprese
- la sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 8, comma 5, della legge regionale 14/03 per l'esercizio dell'attività
- la superficie di somministrazione

- eventuali locali non aperti al pubblico esistenti nell'esercizio
- l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio
- che l'attività dell'esercizio tiene conto delle disposizioni della legge n. 13 del 9/01/1989 e sue modificazioni e integrazioni, o che la legge stessa non risulta applicabile alla fattispecie in oggetto

3. Alla comunicazione di subingresso dovrà essere comunque allegata:

- copia conforme all'originale dell'atto di cessione dell'azienda, in proprietà o in affitto, nonché di eventuali atti di fusione, donazione, ecc, stipulati nelle forme di legge (in attesa della registrazione dell'atto è possibile produrre dichiarazione notarile, contenente gli elementi sufficienti ad identificare i contraenti, l'azienda e la decorrenza degli effetti dell'atto)
- planimetrie dei locali in scala 1: 100, firmata da un tecnico abilitato
- eventuale copia attestato di partecipazione a corso di formazione
- autocertificazione dell'eventuale delegato alla somministrazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003, nonché autocertificazione di tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2 del DPR 252/98, in ordine al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 Legge Regionale 14/03
- Copia documento d'identità dei soggetti che hanno compilato l'autocertificazione
- Informativa privacy su modello predisposto dal comune

4. Nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6, potrà ottenerli entro i sei mesi concessi dalla legge per l'inizio attività, termine prorogabile di altri sei mesi per casi di forza maggiore. Nel frattempo l'attività deve rimanere sospesa.

5. In caso di subingresso per causa di morte, se il subentrante non è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6 sopra citato, è tenuto ad acquisirli entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel frattempo gli eredi potranno esercitare l'attività, presentando apposita comunicazione, e/o eventualmente anche cedere l'azienda. Passati i sei mesi o il periodo di proroga concessa, in carenza dei requisiti professionali l'attività dovrà essere sospesa. La sospensione per un periodo superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione

6. Il subentrante, purchè in possesso dei requisiti di legge, può disporre dell'azienda mediante atti di cessione o di affitto, ecc, senza dover prima iniziare l'attività.

7. Copia della comunicazione, con gli estremi di presentazione al Protocollo del Comune deve essere esposta nell'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza.

8. In considerazione degli aspetti di pubblica sicurezza inerenti l'attività di somministrazione e quindi dell'eventuale necessità di indicare prescrizioni all'esercizio dell'attività stessa, sia per semplificare gli eventuali futuri procedimenti di subingresso, compiuti gli accertamenti d'ufficio, verrà rilasciata al subentrante apposita autorizzazione.

## Art. 18

### Sorvegliabilità

1. Ai sensi dell'art. 8, comma5, della L.R. 14/03, la conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità di cui ai decreti ministeriali n° 564/92 e n° 534/94 viene accertata dagli agenti di polizia municipale prima del rilascio dell'autorizzazione o successivamente qualora per lo stato del locale non sia possibile l'accertamento preventivo.

## Art. 19

### Aree di somministrazione esterne

1. L'utilizzo di aree esterne, sia pubbliche che private e private di uso pubblico per la collocazione di tavoli e sedie finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione di ampliamento della superficie di somministrazione nella quale l'interessato:

- indica il periodo dell'anno in cui lo spazio esterno viene utilizzato
- dichiara di avere la disponibilità dell'area esterna occupata.

2. Alla denuncia dovranno essere necessariamente allegati:

- planimetria, firmata da un tecnico abilitato, relativa dell'area occupata con indicazione della superficie di somministrazione
- in caso di occupazione di area privata di proprietà di terzi, documentazione comprovante la disponibilità dell'area occupata.

3. Nell'ipotesi di spazio pubblico, la disponibilità dell'area consiste nella concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune ai sensi del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

## CAPO IV

### Disposizioni e indirizzi in materia di orari

## Art. 20

### Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale n° 14/2003, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto di un monte ore minimo di apertura di ore 6 e fatto salvo quanto stabilito dai seguenti commi.

2. L'orario prescelto deve essere preventivamente comunicato al Comune dall'esercente prima della sua applicazione

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n° 14/2003, sono individuate le seguenti fasce obbligatorie di chiusura e apertura:

a. Al fine di garantire il riposo dei cittadini, è stabilita, con esclusione della notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio, una fascia oraria di chiusura obbligatoria dalle ore 24 alle ore 6 per tutti gli esercizi di somministrazione situati nel Comune di Piacenza. Gli esercenti interessati a tenere aperto il proprio esercizio oltre le ore 24 o prima delle ore 6, devono presentare, con almeno 15 giorni di anticipo, apposita comunicazione, allegando in alternativa:

- documentazione di impatto acustico, formulata ai sensi della L.R. 9.05.2001 n° 15 e della relativa DGR 14.04.2004 n° 673, su cui verrà acquisito il parere dell'ARPA, che sarà vincolante; tale documentazione potrà essere ritenuta valida anche in caso di subingresso, a seguito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del subentrante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni valutate nella predetta documentazione di impatto acustico;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - formulata ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, dei Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, approvati con DGR 14.04.2004 n° 673 - in ordine alla non presenza nell'esercizio, in detta fascia oraria, di sorgenti sonore significative, cioè tali da turbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;

- b. Al fine di rivitalizzare il centro storico, offrendo un adeguato servizio sia ai cittadini che ai visitatori occasionali della città, è stabilita una fascia oraria di apertura obbligatoria nella zona del centro storico dalle ore 19 alle ore 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 nei giorni festivi.
4. Il Sindaco, anche ai sensi dell'art. 17 comma 2 Legge Reg. n° 14/2003, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale:
- a. Individua le ulteriori, eventuali, deroghe al rispetto della fascia di chiusura in occasione di particolari circostanze, ricorrenze, festività, manifestazioni o eventi straordinari.
  - b. Individua le zone del centro storico nelle quali devono essere applicate le fasce orarie di apertura di cui al comma 3, lett. b, la percentuale dei pubblici esercizi, in ogni caso non superiore al 50%, che, anche a rotazione, devono rispettare tali fasce di apertura, nonché eventuali criteri e modalità per garantire dette aperture, favorendo, ove possibile, un accordo tra gli operatori interessati, individuando forme di tutela e/o incentivazione a favore degli operatori interessati dal provvedimento a supporto delle disposizioni adottate
5. L'esercente, non appena a conoscenza che sono variate o sono venute meno le condizioni indicate nella comunicazione di cui al comma 3, lett. a), che gli avevano consentito di derogare alla fascia di chiusura obbligatoria dalle ore 24 alle ore 06, nonché del parere negativo dell'ARPA sulla documentazione di impatto acustico presentata, deve immediatamente adeguarsi a tale fascia, inviando contemporaneamente comunicazione al comune; in caso contrario, il dirigente adotterà specifico provvedimento di riduzione d'orario, applicando nel contempo la sanzione della sospensione dell'attività da 2 a 15 giorni. La stessa sanzione verrà applicata in caso di presentazione di comunicazioni non veritiere del titolare, accertate anche a seguito di segnalazioni di terzi.
6. Il dirigente competente, sulla base degli accertamenti delle forze dell'ordine in merito al disturbo alla quiete pubblica provocato, anche indirettamente, dall'attività di pubblici esercizi, nonché di accertamenti dell'ARPA sul superamento dei limiti di rumore di zona derivanti da tali attività, adotta coerenti misure per limitare, graduando a seconda dei casi, la fascia oraria di attività dei medesimi - compresi gli esercizi che si attengono alla fascia di chiusura dalle ore 24 alle ore 6 - disponendo un anticipo della chiusura fino alle ore 23 e/o un posticipo dell'apertura fino alle ore 7,00. Le limitazioni possono riguardare anche solamente lo svolgimento dell'attività sulle aree esterne.
7. Nel caso di persistente disturbo o di superamento dei limiti di rumore, la fascia oraria di attività potrà essere ulteriormente ridotta anticipando la chiusura fino alle ore 22 e/o posticipando l'apertura fino alle ore 8.
8. Ulteriori accertamenti di disturbo comporteranno la sospensione dell'attività per periodi da 7 a 15 giorni.
9. La riduzione della fascia oraria di attività persiste, anche in caso di subingresso, fino a che non sarà dimostrato, per un periodo non inferiore ad un anno, il superamento delle problematiche che hanno supportato il provvedimento di riduzione.
10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nei dehors esterni al pubblico esercizio (tavoli, sedie, gazebo, ombrelloni ecc.) seguono di regola gli orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio, fermo restando che le stesse devono cessare entro le ore 1,00, salvo che il locale disti almeno 200 mt. dalla più vicina abitazione (la distanza viene calcolata in linea retta tra i muri perimetrali più vicini), oppure nel caso i suddetti dehors siano costituiti da struttura completamente chiusa e insonorizzata, ricompresa nella documentazione di impatto acustico. Il titolare dell'esercizio dovrà fare in modo che gli spazi esterni non siano più utilizzati al termine dell'attività di somministrazione. La clientela dovrà essere adeguatamente informata, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, della disciplina oraria del presente comma.
11. In merito all'effettuazione dei piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi, si rimanda all'art. 14 dei criteri di programmazione approvati con atto di consiglio comunale n° 233 del 7.11.2005. La documentazione di impatto acustico prevista al punto 4.1 dell'art. 14.4 dei precitati criteri non è richiesta se i trattenimenti vengono effettuati per un numero di giorni non superiore a 10 per anno

solare e per non più di 3 giorni consecutivi, oppure nel caso in cui il trattenimento abbia termine entro le ore 22.

#### Art. 21

##### Turni di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n° 14/2003, qualora si verificasse una situazione di carenza di servizio, oppure quando sia ipotizzabile detta carenza in occasione di particolari circostanze, il Sindaco, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, può predisporre, mediante apposita ordinanza, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, anche limitatamente ad alcune zone del territorio comunale.

#### Art. 22

##### Orari dell'attività di somministrazione nei circoli privati

1. Al fine di garantire il riposo dei cittadini, nei circoli privati l'attività di somministrazione ai soci deve essere svolta nel rispetto della fascia oraria di chiusura stabilita per i pubblici esercizi all'art. 20, comma 3, lett. a) del presente regolamento e delle relative deroghe.
2. L'inosservanza a quanto sopra comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti per i pubblici esercizi all'art. 20, commi 5, 6, 7, 8.
3. La riduzione della fascia oraria di svolgimento dell'attività di somministrazione ai soci persiste anche in caso di cambio di presidente, fino a che non sarà dimostrato, per un periodo superiore ad un anno, il superamento delle problematiche che hanno supportato il provvedimento di riduzione.

### CAPO V

#### Disposizioni relative alle attività delle discoteche ed esercizi similari

#### Art. 23

##### Documentazione di impatto acustico

1. Le attività delle discoteche ed esercizi similari devono essere svolte nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. A tal fine, per prevenire fenomeni di disturbo per i residenti nella zona, da parte dei richiedenti l'autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. all'esercizio delle attività medesime, dovrà essere presentata al Comune la documentazione di impatto acustico, formulata ai sensi della L.R. 09.05.01 e della relativa DGR 14.04.2004 n° 673, predisposta in relazione all'orario ed al periodo di attività.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'espressione di parere favorevole da parte dell'ARPA nei confronti della suddetta documentazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento la suddetta documentazione di impatto acustico dovrà essere prodotta anche da parte delle discoteche ed esercizi similari già autorizzati, qualora non presentata in precedenza.

4. Nel frattempo, a seguito di accertamenti dell'ARPA comprovanti il superamento dei limiti di rumore di legge da parte dei suddetti titolari di discoteche ed esercizi similari, il dirigente

competente ne sospende l'attività sino alla produzione della documentazione di impatto acustico ed all'acquisizione del relativo parere favorevole dell'ARPA.

#### Art. 24

##### Orari delle discoteche ed esercizi similari

1. Gli orari massimi di apertura delle discoteche ed esercizi similari sono così disciplinati:
  - a. Nelle aree definite "Tessuti produttivi", nelle aree di Trasformazione Produttive e per le discoteche esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, situate nelle aree definite come "Unità Urbanistica Territorio Extraurbano", "Insediamento non agricolo" e "Insediamento agricolo di interesse storico-architettonico", così come indicate nel PRG, in caso di esercizi collocati ad almeno 300 mt. dal più vicino nucleo abitato (la distanza viene calcolata in linea retta tra i muri perimetrali più vicini), gli orari riportati nell'atto autorizzativo sono quelli indicati dal titolare
  - b. In tutte le altre aree, al fine di garantire il riposo dei cittadini contermini è, comunque, stabilita, con esclusione della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, una fascia di chiusura dalle ore 03 alle ore 08 nei giorni festivi e prefestivi compreso il venerdì, dalle ore 02 alle ore 08 negli altri giorni della settimana; con provvedimento del dirigente competente può essere autorizzata annualmente, valutati gli accorgimenti che il richiedente si impegna a porre in essere per la salvaguardia della quiete pubblica e sentite le forze dell'ordine, l'ulteriore riduzione della fascia di chiusura, posticipando di un'ora la chiusura dell'esercizio.
2. Gli orari indicati sulle singole autorizzazioni di esercizio, qualora in contrasto con quanto sopra indicato, cessano di avere efficacia decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; il titolare dell'autorizzazione dovrà far adeguare il titolo autorizzatorio entro i successivi sessanta giorni.
3. La somministrazione di alcoolici deve essere sospesa un'ora prima dell'orario di chiusura nelle discoteche situate nelle aree indicate al comma 1, lettera a) e mezz'ora prima dell'orario di chiusura nelle discoteche situate nelle aree elencate al comma 1, lettera b).
4. Nei trenta minuti precedenti l'orario di chiusura è consentita esclusivamente la diffusione di musica di sottofondo a livello moderato.
5. Il dirigente competente, sulla base degli accertamenti delle forze dell'ordine in merito al disturbo alla quiete pubblica provocato, anche indirettamente, dall'attività di discoteche ed esercizi similari, nonché di accertamenti dell'ARPA sul superamento dei limiti di rumore di zona derivanti da tali attività, salva la sospensione dell'attività da disporsi, a titolo sanzionatorio, in ragione della gravità delle violazioni commesse e della loro reiterazione, può limitare gradualmente l'apertura, fino ad imporre la chiusura anticipata alle ore 23.00.

#### Art. 25

##### Incentivazione delocalizzazione discoteche

1. Nel caso di delocalizzazione di discoteche ed attività similari, già in esercizio alla data di approvazione del presente regolamento, qualora venga ravvisato un interesse pubblico alla suddetta delocalizzazione, l'Amministrazione potrà attivare nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente, strumenti di incentivazione e facilitazione atti a favorire l'insediamento in zone più idonee sotto l'aspetto urbanistico e ambientale.

#### CAPO VI

##### Norme finali e disposizioni transitorie

#### Art. 26

##### Adeguamento alle disposizioni relative agli orari



1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di somministrazione ai soci all'interno di circoli privati, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi alle fasce orarie di chiusura di cui al precedente art. 20, comma 3, lett. a), presentando eventualmente la documentazione necessaria a derogarvi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

#### Art. 27

##### Adeguamento alle disposizioni relative agli spazi esterni

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che già utilizzano spazi esterni per l'attività di somministrazione dovranno presentare comunicazione di ampliamento entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità indicate all'art. 19.

#### Art 28

##### Disposizioni e indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini e per contrastare fenomeni di degrado urbano

1. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che vivono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari dei predetti esercizi sono tenuti a:

- Assicurare la completa pulizia e igiene di tutti gli spazi davanti l'esercizio e nelle aree attigue;
- Prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi (canti, schiamazzi, chiacchiericci) degli avventori nelle aree esterne l'esercizio;
- Osservare il contenimento delle emissioni sonore sia internamente che esternamente al locale in conformità alla normativa vigente; in ogni caso la diffusione musicale all'esterno dovrà cessare entro le ore 23,30, salvo che la distanza della più vicina abitazione sia tale da non causare disturbo, condizione in ogni modo comprovata da documentazione di impatto acustico formulata ai sensi della L.R. 9.05.01 n° 15 e della relativa DGR 14.04.04 n° 673
- Evitare situazioni di affollamento o ressa degli avventori o frequentatori dei locali potenzialmente lesivi degli interessi dei cittadini contermini, davanti ai locali o nelle aree attigue
- Non effettuare vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21 alle ore 6
- Assicurare che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile

2. Relativamente alle disposizioni di cui al presente articolo il Sindaco potrà adottare specifiche ordinanze, in particolare potrà vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche in determinate fasce orarie, anche limitatamente a parti del territorio comunale o per singole situazioni e per periodi definiti

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, potrà comportare la sospensione dell'attività o, in caso del ripetersi delle violazioni stesse, la revoca dell'autorizzazione di pubblico esercizio.

#### Art. 29

##### Revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. b), della L.R. 14/03, l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande è revocata:

1. qualora nei confronti del titolare venga adottato, per tre volte in 24 mesi, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 100 del TULPS.



2. per il ripetersi di comportamenti già sanzionati per almeno 3 volte in 24 mesi con provvedimenti di sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 10 del TULPS.

#### Art. 30

##### Ordinanze Sindacali

1. Ad integrazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, il Sindaco potrà adottare specifiche ordinanze contenenti prescrizioni, divieti, limitazioni, condizioni, in particolare con riferimento alla disciplina degli orari, per meglio disciplinare gli aspetti di interesse pubblico a tutela dei cittadini contermini e della cittadinanza in genere; questo anche in relazione a singole situazioni che evidenzino elementi ambientali e insediativi di forte criticità, quali ad esempio la vicinanza a ospedali, case di cura o di riposo.

#### Art. 31

##### Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.L.vo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni, ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro cinquecento

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla legge 24.11.81 n° 689 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'esercizio dell'attività in assenza di uno dei requisiti di cui all'art. 8, comma 5, della legge 14/03, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, anche la sospensione dell'attività per il tempo necessario alla sua regolarizzazione.

#### Art. 32

##### Controlli

1. Le verifiche sulle autocertificazioni rese dagli interessati nelle istanze/denunce possono essere effettuate a campione secondo le modalità definite con disposizione del dirigente del Servizio commercio.

#### Art 33

##### Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

#### Art.34

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, secondo quanto disposto dall'art 10, comma 4, dello Statuto comunale.